

Allegato "A" al Repertorio n. 90964/24804

**FONDAZIONE SANDRO PITIGLIANI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI -
ONLUS**

Preambolo

La Fondazione fu costituita con atto ai rogiti Notaio Volkhart di Prato in data 27 gennaio 2011 per iniziativa della "Associazione SANDRO PITIGLIANI per la lotta contro i tumori". L'Associazione è cessata, avendo attuato, con la costituzione della Fondazione, i suoi scopi originari fondamentali. Il patrimonio iniziale della Fondazione fu costituito con conferimento in dotazione da parte dell'Associazione di titoli depositati presso un Istituto di Credito individuato allo scopo. In seguito l'Associazione ha conferito alla Fondazione tutti i fondi raccolti per attuare gli scopi istituzionali perchè ne resti memoria.

Si ricorda che a formare il primo Consiglio di Amministrazione furono nominati: Maria Giovannella Pitigliani, Presidente, Anna Fazio, vice presidente e i consiglieri Paolo Marrocchesi, Sandro Pitigliani, Giovanni Mati, Roberto Natali, Massimo Taiti e Luca Andrea Tassi.

A formare il primo Comitato dei Partecipanti furono nominati Albinetti Ferdinando Paolo, Balli Dionigi Roberto, Cipriani Enrico, Sandro Pitigliani, Sini Salvatore, Sini Guido, Bertini Lorian, Cecchi Umberto, Santanni Nadia.

STATUTO

Art.1 - Costituzione, Denominazione e sede

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo settore) e delle altre disposizioni vigenti in materia, è costituita la "FONDAZIONE SANDRO PITIGLIANI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - ONLUS". A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE SANDRO PITIGLIANI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - ETS".

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli organi della Fondazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Fondazione stessa.

La Fondazione ha sede legale in Prato presso l'Unità Operativa di Oncologia del presidio ospedaliero dell'azienda USL 4 di Prato e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 2 - Finalità e attività

La fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale rientranti in quelle previste dall'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 lettere b), c), d), g) ed h) ed in particolare:

- il sostegno alla ricerca scientifica nell'ambito dell'oncologia, e nei settori collegati a questa specialità, finanziando le strutture sanitarie pubbliche e/o private che ope-

rano in tale ambito;

- il sostegno alla ricerca nel campo delle "imaging" biomolecolari per malattie degenerative con utilizzo di radiofarmaci, radiofarmacia PET dedicata, nonché la ricerca nel campo delle neoplasie cerebrali;
 - il finanziamento e/o l'acquisto di strumentazioni, arredi o altro, utilizzate nell'attività di oncologia in strutture pubbliche o private;
 - l'effettuazione di interventi socio-sanitari diretti ed indiretti, autonomi o in collaborazione con persone e/o enti pubblici e/o privati affinché gli ammalati siano facilitati nel superamento delle problematiche che li investono direttamente o indirettamente nell'affrontare la malattia e nel reinserirsi nella vita sociale;
 - la sensibilizzazione e la corretta informazione relativamente alle problematiche connesse alla patologia oncologica attraverso la pluralità dei mezzi informativi oggi esistenti;
 - l'istituzione di borse di studio da utilizzare nel contesto dei programmi deliberati;
 - l'attività di ricerca scientifica in stretta collaborazione con gli istituti e le strutture nel campo dell'oncologia;
 - la promozione della ricerca traslazionale (per portare i risultati della ricerca pura al letto del paziente);
 - lo svolgimento di attività di sostegno psicologico, per sostenere il malato e la famiglia nell'affrontare la malattia, per facilitare il reinserimento nella vita sociale;
 - le attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
- Al fine di realizzare gli scopi statuari, la Fondazione potrà:
- raccogliere fondi al fine di destinarli ad attività dirette e ad iniziative di qualunque genere rivolte alla lotta contro i tumori. In particolare la Fondazione potrà:
 - promuovere e/o finanziare la ricerca nell'ambito dell'oncologia, o comunque in un settore collegato a questa specialità anche attraverso il conferimento di assegni di ricerca;
 - favorire lo scambio di conoscenze nell'ambito del mondo scientifico e culturale e, in particolare, i contatti tra organismi, enti e persone;
 - promuovere e/o organizzare e/o patrocinare convegni, manifestazioni ed altre attività di divulgazione che rispecchino gli scopi della Fondazione;
 - finanziare e/o istituire e/o patrocinare o gestire corsi di aggiornamento scientifico;
 - pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche multimediale, ed in qualunque modo, anche per via telematica che abbia ad oggetto temi riconducibili agli scopi della Fondazione;
 - collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, organi-

smo, Associazione o movimento che abbia scopi analoghi, complementari o comunque ritenuti strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività direttamente connessa o correlata al raggiungimento dello scopo sociale che il Consiglio d'Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suddetti, anche se di tipo commerciale purché esclusivamente finalizzata alla raccolta di fondi per la realizzazione degli scopi statutari.

La raccolta fondi potrà essere effettuata nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, con sostenitori e con il pubblico in genere, in conformità alle disposizioni contenuto dall'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di cui all'art 5 del detto decreto purché secondarie e strumentali e nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalle norme in materia. Entro tali limiti l'individuazione di eventuali ulteriori attività è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili o immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, dall'Associazione all'atto della costituzione, come indicato nel "preambolo" e, successivamente da Fondatori (così denominati e individuati nel prosieguo del presente statuto) o Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio d'Amministrazione;
- da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici o Privati nonché da persone fisiche sempre che le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati, da coloro che li effettuano, ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- da quella parte delle entrate ordinarie o straordinarie che, per decisione del Consiglio di Amministrazione, sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività ordinaria della Fondazione.
- da una quota di avanzo annuale che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incremento del fondo.

Art. 4 - Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle somme di denaro derivanti dagli avanzi attivi di gestione che non siano dal Consiglio di Amministrazione destinate ad incrementare il Patrimonio della Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualun-

que natura comunque pervenuti all'Associazione da parte di

soggetti pubblici o privati, che non siano dagli stessi espressamente destinate al Fondo di Dotazione;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate dal disponente al Fondo di Dotazione;

- da rendite patrimoniali;

- da proventi dell'attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in un'apposita voce di bilancio;

- ogni altra entrata purché a norma del D.lgs. n. 117/2017.

Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse della Fondazione che non siano dal Consiglio di amministrazione destinati all'incremento del Fondo Patrimoniale devono essere impiegati e investiti e utilizzati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui al presente Statuto.

Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, -avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile in ogni caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, sia effettuato dai Partecipanti o da qualsiasi altro soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio che sia in alcun modo trasmissibile a terzi a qualunque titolo.

Art. 5 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

a. Fondatori;

b. Partecipanti.

Ai membri della Fondazione spettano i diritti di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 6 - Fondatori

Nella continuità di intenti che ha portato, alla costituzione della Fondazione, viene attribuita la qualifica di Fondatori ai componenti il Consiglio di Amministrazione nominati nell'atto costitutivo della Fondazione e indicati nel preambolo di questo statuto.

Il numero dei Fondatori è stabilito nella misura massima cin-

quanta

Nell'ambito della misura massima di appartenenza alla categoria, ciascun Fondatore può proporre la cooptazione di un nuovo soggetto che possa acquisire tale qualifica in quanto abbia contribuito allo sviluppo della ricerca oncologica sia con la propria attività professionale sia con contributi particolarmente rilevanti

La cooptazione avviene con delibera della assemblea dei Fondatori presieduta dal Presidente Onorario di cui al successivo articolo 15) assunta con la maggioranza dei due terzi verificati da parte del Consiglio di Amministrazione i requisiti di onorabilità

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua inerzia, dal consigliere di amministrazione più anziano. Se la cooptazione è, dal neo eletto accettata, la sua elezione viene annotata nel Libro dei Fondatori.

Alla cessazione del mandato i membri del Consiglio d'Amministrazione uscenti, se non rinominati, e se la cessazione non è avvenuta per revoca per giusta causa, sono nominati di diritto Fondatori. Per la loro nomina non si tiene conto del numero minimo di cui al precedente secondo comma

I Fondatori possono recedere con un preavviso di almeno sei mesi.

L'Assemblea dei Fondatori può decidere su proposta del Consiglio di amministrazione formatasi con decisione assunta con con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi membri l'eventuale esclusione dei Fondatori per indegnità o per attività contraria ai fini della Fondazione.

La delibera della Assemblea dei Fondatori deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo e nel successivo art. 8, per indegnità si intende condanna con sentenza definitiva per reati dolosi o per colpa grave.

Art.7 - Assemblea dei Fondatori

L'assemblea dei Fondatori è convocata di iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno un terzo del numero totale dei Fondatori, mediante avviso, contenente anche l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta elettronica anche non certificata o con qualunque altro mezzo idoneo che dia atto dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea. L'avviso può prevedere una seconda convocazione che non dovrà essere nello stesso giorno della prima.

La riunione è comunque validamente costituita, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Fondatori e il Presidente della Fondazione

Possono intervenire, ma senza diritto di voto, il Presidente Onorario e i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione

con la presenza della maggioranza dei Fondatori e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori presenti, a meno che il presente statuto richieda una diversa maggioranza. Presiede l'assemblea il Presidente della Fondazione o chi da lui delegato, e incarica il Segretario della Fondazione a redigere il verbale. L'assemblea:

- delibera sulle proposte di modifica del presente statuto trasmesse dal Consiglio di Amministrazione, che per essere approvate devono ottenere il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori;
- delibera sulle proposte di scioglimento o estinzione della Fondazione trasmesse dal Consiglio di Amministrazione, che per essere approvate devono ottenere il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori;
- delibera sulla cooptazione dei Fondatori come previsto dall'articolo 6 che precede;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- determina la forma dell'organo di controllo e nomina e revoca il sindaco unico o i componenti del Collegio Sindacale ai sensi del successivo articolo 21.

Le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da questi e dal Presidente.

Art. 8 - Partecipanti

Sono membri "Partecipanti" della Fondazione i componenti del Comitato scientifico pro tempore, il suo segretario pro tempore, le persone fisiche, singole od associate, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla attività istituzionale della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in natura o in condivisione di contributi scientifici.

I partecipanti possono essere oggetto di cooptazione nei Fondatori ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 6 che precede e se nominati cessano di far parte dei "Partecipanti". Escluso la componente "Comitato Scientifico", la qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene versato, ovvero la prestazione è stata regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione a maggioranza, su domanda dell'interessato rivolta al Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e in caso di accettazione annotata nel Libro dei Partecipanti.

Art. 9) - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

Il Consiglio di amministrazione può stabilire che i Partecipanti, ammessi secondo le disposizioni del precedente artico-

lo 8) formino un Comitato dei Partecipanti.

Art. 10) - Recesso ed Esclusione

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i partecipanti, che, entro un anno dalla nomina non eseguano la prestazione cui erano tenuti.

Nel caso in cui i Partecipanti non siano persone fisiche, la decadenza opera altresì per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Consiglio d'Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi membri l'eventuale esclusione dei Partecipanti per indegnità o per attività contraria ai fini della Fondazione.

Art. 11) - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) l'assemblea dei Fondatori
- c) il Comitato dei Partecipanti, se costituito;
- d) il Presidente Onorario;
- e) il Presidente;
- f) il Vicepresidente Vicario;
- g) l'Organo di Controllo;
- h) il Revisore Legale, se nominato.

Art 12) - Consiglio d'Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione, composto da sei a nove membri oltre al Presidente Onorario.

I Consiglieri sono nominati dall'assemblea dei Fondatori e durano in carica per tre esercizi e comunque fino al momento dell'accettazione della carica dei nuovi componenti.

Si applica l'art. 2382 c.c.

I consiglieri sono rieleggibili ma non possono esercitare più di due mandati consecutivi.

Ove non si pervenga alla nomina dei componenti che devono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero Consiglio e provvisoriamente la gestione della Fondazione sarà affidata al Presidente Onorario pro tempore che è abilitato ad assumere le decisioni conseguenti anche in merito alla continuità dell'attività della Fondazione.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione provvedono ad eleggere, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente vicario, il Segretario ed il Tesoriere alla prima riunione utile dopo la data di rinnovo dell'organo collegiale, che comunque dovrà essere tenuta entro e non oltre trenta giorni dalla elezione.

Entro lo stesso termine gli amministratori devono chiedere

l'iscrizione della nomina nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

La durata del Mandato di Presidente e del Vicepresidente è correlata alla durata del suo mandato come consigliere.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i rimanenti membri provvederanno, a maggioranza, alla nomina per cooptazione dei sostituti, che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione si intende decaduto e l'assemblea dei Fondatori dovrà essere convocata per la nomina del nuovo Consiglio.

Qualora il Presidente o il Vice Presidente Vicario cessino per qualsiasi motivo dalla loro carica, i membri del Consiglio d'Amministrazione eleggeranno nel proprio seno i sostituti, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso, successiva all'evento, da tenersi comunque entro e non oltre trenta giorni dall'evento stesso. Il Presidente o il Vice Presidente Vicario rimarranno in carica fino alla scadenza della carica del Presidente o Vicepresidente sostituito.

Art 13) Compiti del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri, mediante avviso, contenente anche l'ordine del giorno, inviato ai consiglieri, ai componenti l'organo di controllo e, se nominato, al comitato dei partecipanti a mezzo posta elettronica anche non certificata, o con qualunque altro mezzo idoneo che dia atto dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio. La riunione è comunque validamente costituita, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed il Presidente onorario nonché i componenti dell'organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni sulle proposte di modifiche dello statuto, dovranno essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e trasmesse come parere non vincolante all'Assemblea dei Fondatori per le necessarie delibere.

Le deliberazioni aventi per oggetto proposte riguardanti lo scioglimento o l'estinzione della Fondazione dovranno essere approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei componen-

ti del consiglio di Amministrazione in carica e trasmesse,

come parere non vincolante, all'assemblea dei Fondatori; le proposte per essere approvate devono ottenere il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Fondatori.

Il Presidente onorario non ha diritto di voto.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri delega per compiti specifici.

Tutte le cariche e gli incarichi svolti dai componenti del Consiglio di amministrazione sono a titolo gratuito.

Verranno rimborsate quelle spese preventivamente autorizzate e validamente documentate sostenute per lo svolgimento di specifiche attività professionali indispensabili per il conseguimento degli scopi della Fondazione.

In particolare il Consiglio d'Amministrazione:

- redige e illustra, contestualmente alla presentazione del bilancio preventivo di cui al successivo articolo 22, il programma annuale sulle attività della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;

- delibera sull'accettazione o sul rifiuto di lasciti, donazioni, di beni di qualsiasi tipo nonché di contributi, sovvenzioni per la ricerca o finanziamenti;

- delibera su tutti gli altri atti che comportino variazioni al patrimonio;

- attribuisce con voto a maggioranza assoluta la qualità di Fondatore;

- decide sull'accettazione delle domande a Partecipante;

- decide l'eventuale costituzione del Comitato dei Partecipanti

- decide con voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti sull'esclusione dei Partecipanti e sulle proposte di esclusione dei Fondatori;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- nomina i componenti del Comitato scientifico se nominato;

- approva con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti il parere non vincolante sulle proposte di modifiche al presente statuto da trasmettere all'assemblea dei Fondatori;

- approva con voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti il parere non vincolante sullo scioglimento o estinzione della Fondazione da trasmettere all'assemblea dei Fondatori

- approva i bilanci preventivi e consuntivi nonché l'eventuale bilancio sociale predisposti dal Presidente;

Nel caso di acquisti per interventi o acquisti di strutture, apparati o interventi di carattere scientifico, assistenziale

		o sanitario, deliberati dal Consiglio e che non siano stati previsti nel Bilancio Preventivo, è indispensabile l'assistenza del Comitato Scientifico per l'eventuale scelta degli interventi o delle strutture e/o apparati.
		Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da questi e dal Presidente. Il Comitato Scientifico viene comunque regolarmente invitato alle riunioni del Consiglio e ha diritto di far risultare dal verbale della riunione i propri giudizi e valutazioni in merito alle materie discusse. Per le deliberazioni inerenti finanziamenti di attività, contributi per la ricerca, acquisti di apparecchi, materiali o altro di carattere sanitario, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a richiedere il parere non vincolante del Comitato Scientifico. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno con all'ordine del giorno i bilanci preventivi e consuntivi di cui ai successivi articoli. Art. 14) - Comitato dei Partecipanti Il Consiglio d'Amministrazione può stabilire, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, che i Partecipanti, di cui al precedente art. 7) si costituiscano in Comitato dei Partecipanti. Il Comitato dei Partecipanti ha la facoltà di indicare, con pareri non vincolanti per il Consiglio d'Amministrazione, programmi, azioni e indirizzi per l'attività della Fondazione. Il Comitato dei Partecipanti nomina a maggioranza il suo Presidente ed il suo Vice presidente. Il Comitato dei partecipanti è convocato di iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, mediante avviso, contenente anche l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta elettronica anche non certificata, o con qualunque altro mezzo idoneo che dia atto dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, almeno sette giorni prima della riunione del Comitato. Il Comitato dei Partecipanti delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e decide la persona designata come segretario verbalizzante. Le riunioni e le deliberazioni del Comitato dei Partecipanti verranno fatte constare da verbali trascritti su un apposito libro; tali verbali verranno redatti dal Segretario nominato e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione. Il Presidente del Comitato o un suo delegato partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, senza diritto di voto. Possono partecipare alle riunioni del Comitato dei Partecipanti, senza diritto di voto ma con diritto di intervento, anche i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico, dell'organo di controllo e il Fondatore

che ne faccia richiesta almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione

Art. 15) - Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è un componente della famiglia Pitigliani, da essa designato (o da un eventuale trustee di un trust da essa costituito).

Egli rappresenta la continuità della Fondazione con il Fondatore, l'Associazione SANDRO PITIGLIANI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI, e con gli scopi che si era prefissata, con il nome che si era data, e ha il compito di tutelare il buon nome della famiglia Pitigliani. Egli è, di diritto annoverato fra i soci Fondatori.

Per famiglia Pitigliani si intende il o i componenti di famiglie discendenti dal dott. Sandro Pitigliani, anche se portatori di altro cognome.

La durata della carica di Presidente Onorario è stabilita dalla famiglia designante con un massimo di dieci anni; il presidente onorario può essere rieletto per più mandati.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ove non provvedesse alla designazione di nomina la "Famiglia Pitigliani", la carica di Presidente Onorario può anche essere attribuita ad una personalità autorevole nominata dal Consiglio d'Amministrazione all'unanimità dei componenti; in questo caso la durata della carica non può essere superiore a cinque anni.

Il Presidente Onorario, tranne quanto indicato espressamente nel presente statuto ha mandato puramente onorifico, non ha alcun potere di rappresentanza della Fondazione e non può in alcun modo impegnarla giuridicamente.

Art. 16) - Presidente

Il Presidente dal Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e processuale in giudizio, può aprire conti correnti e costituire depositi presso istituti bancari, coordina e dirige l'attività della Fondazione e presiede il Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente entro il 28 febbraio di ciascun anno, come previsto al successivo art. 24), redige il Bilancio Consuntivo, avvalendosi del parere consultivo del Comitato Scientifico e del Tesoriere.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'assemblea dei Fondatori e le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, sovrintendendo alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Nei casi più urgenti il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione, ma deve sottoporre le suddette deliberazioni alla ratifica del primo consiglio utile successivo. In mancanza il Consiglio deve essere convocato entro e non oltre i trenta giorni successivi alle deliberazioni stesse.

Art. 17) - Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente vicario, nominato dal Consiglio d'Amministrazione al suo interno, sostituisce il Presidente, come suo vicario, in caso di assenza o impedimento o su specifico incarico, in tutte le sue prerogative.

Art. 18) - Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi membri, coadiuvato dal segretario, ha i seguenti compiti:

- cura l'amministrazione dei fondi tenendo regolare contabilità delle entrate e delle uscite;
- sovrintende, su disposizione del Presidente, a tutte le attività economiche della Fondazione;
- riscuote somme e valori rilasciandone regolare quietanza;
- effettua pagamenti, in attuazione di deliberazioni del Consiglio. Nel caso di acquisti e conseguenti pagamenti per interventi o acquisti di strutture, apparati o interventi di carattere scientifico, assistenziale o sanitario, deliberati dal Consiglio e che non siano stati previsti nel Bilancio preventivo, il Tesoriere ha il compito, di concerto con l'assistenza del Comitato Scientifico, se nominato, di operare l'eventuale scelta degli interventi o delle strutture e/o apparati, di individuare con la dovuta professionalità, e di indicare all'organo deliberante le più opportune e convenienti modalità di sostenimento della spesa;

art. 19) - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, dura in carica per il periodo coincidente con quello del consiglio che lo ha nominato ed ha i seguenti compiti:

- dirige, coordina ed esegue l'attività amministrativa della fondazione, attuando le direttive impartite dal Consiglio d'Amministrazione;
- organizza e convoca, su disposizioni del Presidente, le riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'assemblea dei Fondatori redigendo e controfirmando i relativi verbali;
- cura, su disposizione del Presidente, l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione;
- provvede all'esecuzione degli atti relativi alle donazioni effettuate alla Fondazione, da sottoporre alla firma del Presidente;

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione ed esprime parere non vincolante sulle delibere, che deve essere registrato nel verbale delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione in caso di discordanza con la decisione presa.

Al Segretario non è dovuto alcun compenso.

Art.20) - Comitato Scientifico

Per il raggiungimento degli scopi che la Fondazione si propone, il Consiglio d'Amministrazione può nominare, determinandone il funzionamento, un Comitato scientifico i cui membri sono scelti tra esperti in materie inerenti alla lotta contro i tumori. Il loro incarico è gratuito. Essi rimangono

in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio d'Amministrazione nelle materie oggetto di attività della Fondazione, ed esprime pareri sui programmi di attività, sui finanziamenti e/o sulle iniziative relative ad attività sanitarie o comunque relative al conseguimento delle finalità della lotta contro i tumori.

I membri del Comitato Scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, ove hanno diritto di intervento ma non diritto di voto.

I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti ma devono essere registrati nel verbale delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 21) - Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato dai Fondatori; ad esso si applica quando disposto dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, e può essere composto:

- da un Sindaco Unico;
- da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il sindaco unico o i membri del collegio vengono eletti dall'assemblea dei Fondatori.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397 c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti. Tra i membri effettivi del Collegio viene nominato un Presidente. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo ha il compito di controllare la gestione finanziaria, la corretta tenuta della contabilità ed il rispetto delle norme interne della Fondazione stessa, delle leggi in vigore, e delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Amministrazione. Le risoluzioni di tutte le controversie derivanti dall'applicazione ed interpretazione del presente statuto devono essere rimesse a tale Organo.

L'Organo di Controllo è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, dell'assemblea dei Fondatori e del comitato dei partecipanti se nominato, con diritto a intervenire nella discussione, esprimere pareri, ma non di voto.

Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere attribuito un compenso il cui importo verrà attribuito in sede di nomina. Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'attività di revisione, fermi restando gli altri obblighi e funzioni di controllo attribuiti all'Organo di Controllo, venga affidata ad una società di revisione o ad un revisore unico, determinandone il compenso.

Art. 22) - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il Consiglio d'Amministrazione cura la tenuta delle scritture contabili della Fondazione e approva i bilanci preventivi e consuntivi con le relative relazioni illustrative.

Art. 23) - Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo accompagnato da una relazione contenente il Programma Annuale dell'attività della Fondazione, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con voto palese e con le maggioranze previste nel presente statuto. Esso contiene le previsioni di spesa e entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 24) - Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo della Fondazione è annuale ed è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto dal Presidente entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. Esso contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere convocato dal Presidente entro e non oltre il 30 aprile.

Entro il 31 marzo il bilancio consuntivo deve essere consegnato all'organo di controllo, all'eventuale soggetto incaricato della revisione, e al Comitato dei partecipanti (se nominato). L'organo di controllo ed eventualmente il soggetto incaricato della revisione, redigono la propria relazione al bilancio consuntivo e la trasmettono al Consiglio di Amministrazione almeno 15 giorni prima della data della riunione del Consiglio stesso convocato per l'esame del bilancio consuntivo. Il Comitato dei partecipanti può inviare al Consiglio di amministrazione osservazioni e pareri non vincolanti. Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 i bilanci, redatti a norma del presente articolo devono essere depositati presso il Registro Unico Nazione del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.-

I bilanci consuntivi e preventivi con le relazioni che li accompagnano sono depositati presso la sede della Fondazione e possono essere consultati dai Fondatori, dai Partecipanti e dai membri del Comitato Scientifico e possono averne copia a loro spese.

Art. 25) - Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi, nei limiti di quanto dispongono gli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 117/2017 di lavoratori dipendenti e volontari.

Ai volontari si applica l'articolo 18 del D.Lgs 117/2017.

I volontari che prestano la loro attività a favore della Fondazione sono assicurati per malattie, infortunio, e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.

117/2017.

Art. 26) - Estinzione della Fondazione

In tutti casi di estinzione o scioglimento della Fondazione il suo intero patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27) - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Copia conforme all'originale i cui fogli sono firmati ai sensi di legge.

Consta di n. 21 (ventuno) facciate.

Prato, lì

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.